

CONDIZIONE GENERALI DI VENDITA

L'utente è una società del gruppo CERATIZIT con sede e uno stabilimento importante nel Granducato del Lussemburgo

1. Generalità

- 1.1 Il Contratto si basa esclusivamente sulle Condizioni generali qui di seguito riportate. Dette Condizioni sono valide per analogia anche qualora il presente Contratto abbia per oggetto la realizzazione di un'opera.
- 1.2 Eventuali Condizioni di acquisto del Cliente non sono accettate e non costituiscono parte integrante del Contratto.
- 1.3 Le presenti Condizioni generali sono valide anche per affari futuri, senza la necessità di un accordo esplicito nel singolo caso.
- 1.4 Le presenti Condizioni generali non sono valide qualora il Cliente sia un consumatore.

2. Stipula del Contratto

- 2.1 Le offerte del Fornitore sono senza impegno. Eventuali quantitativi, dimensioni o pesi indicati nell'offerta o disegni contenuti nella stessa, sono ritenuti soltanto approssimativi. Il Cliente dovrà indicare nel suo ordine se richiede che vengano rispettate dimensioni esatte.
- 2.2 I progetti, i disegni e altri documenti saranno consegnati al Cliente ai fini della stipulazione del Contratto ed eventualmente per l'esecuzione dello stesso e sono determinanti soltanto in misura approssimativa. Il Fornitore si riserva la proprietà di quanto sopra. Non viene concesso alcun diritto di utilizzo. I suddetti documenti non possono essere resi accessibili a terzi. Il Cliente è tenuto a restituirli non appena le trattative contrattuali falliscano o la documentazione non sia più necessaria per l'adempimento del Contratto.
- 2.3 I campioni vengono forniti soltanto a titolo oneroso.
- 2.4 Laddove il Cliente metta a disposizione campioni, progetti, disegni ed altra documentazione, il punto 2.2. sarà valido per analogia. Il Cliente risponde nei confronti del Fornitore della violazione di diritti di terzi a seguito dell'utilizzo dei documenti di cui sopra. Non sussiste alcun obbligo di controllo da parte del Fornitore.
- 2.5 Il Contratto viene posto in essere con l'ordine del Cliente e la conferma dello stesso da parte del Fornitore. Determinante per il contenuto del Contratto è la conferma dell'ordine da parte del Fornitore, qualora il Cliente non si sia opposto entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso. In mancanza di conferma d'ordine, l'accettazione dell'offerta del Cliente avviene con l'esecuzione dell'ordine.
- 2.6 I quantitativi ordinati possono variare in difetto o in eccesso in ragione del 10%. In ogni caso sarà addebitato il quantitativo effettivamente fornito.
- 2.7 Eventuali modifiche o integrazioni del Contratto necessitano la forma scritta. Lo stesso dicasi per un accordo sull'annullamento del requisito della forma scritta.
- 2.8 I prezzi indicati sono nel dubbio prezzi netti, che vengono tuttavia maggiorati dell'IVA dovuta per legge. Sono validi franco fabbrica e non sono ancora comprensivi di trasporto e imballaggio.
- 2.9 Qualora si registri un aumento dei prezzi delle materie prime dopo la stipula del Contratto, il Fornitore è autorizzato ad aumentare adeguatamente i prezzi fissati. Ciò non vale qualora il periodo che intercorre fra la stipulazione del Contratto e la data della fornitura ai sensi del contratto sia di quattro mesi o di durata inferiore. Qualora l'aumento dei prezzi sia superiore al 10%, il Cliente potrà recedere dal Contratto entro due settimane dalla data in cui è stato comunicato l'aumento dei prezzi. Al Fornitore sarà invece concesso un diritto alla risoluzione del contratto qualora, a seguito dell'aumento dei prezzi delle materie prime, si renda necessario un aumento del 20% o ancora superiore del prezzo convenuto.
- 2.10 Per ordini con valore globale inferiore ad 150 € netti verranno automaticamente fatturati 15 € per costi di gestione ordine.

3. Fornitura

- 3.1 Il termine di consegna decorre, in casi dubbi, con l'arrivo dell'ordine del Cliente, tuttavia non prima che siano stati chiariti tutti i dettagli necessari per l'adempimento del Contratto e siano stati presentati tutti i documenti o tutte le parti che il Cliente deve procurare. Il termine viene tuttavia prorogato in ragione dei giorni eventualmente necessari per il disbrigo delle modalità di importazione ed esportazione. Viene altresì prorogato per la durata di un impedimento non imputabile al Fornitore (agitazioni sindacali o sim.), che si verifichi presso il Fornitore stesso o uno dei suoi subfornitori o subappaltatori nonché per la durata di un eventuale diritto di ritenzione del Fornitore.
- 3.2 Il Fornitore ha un diritto di ritenzione fintantoché il Cliente sia in mora per quanto concerne un obbligo derivante dal presente o da un altro contratto fra le parti, tranne nel caso in cui l'obbligo sia di entità limitata modesta e non pregiudichi l'adempimento del contratto da parte del Fornitore.
- 3.3 Il Cliente può respingere forniture parziali soltanto laddove tali forniture siano inaccettabili tenendo conto anche degli interessi giustificati del Fornitore.
- 3.4 Qualora la spedizione venga differita su richiesta del Cliente, il Fornitore può esigere il pagamento anticipato secondo le modalità stabilite.
- 3.5 Il termine di consegna si ritiene rispettato con la spedizione tempestiva della merce o la comunicazione al Cliente che la merce è pronta per la consegna.

4. Spedizione

- 4.1 Il rischio viene trasferito al Cliente con la consegna allo spedizioniere o al vettore, tuttavia al più tardi quando la merce lascia la fabbrica. Lo stesso dicasi per affari con clausole fob o cif.
- 4.2 Il tragitto, il percorso della spedizione e il mezzo di trasporto saranno stabiliti dal Fornitore, secondo equità. Il Cliente dovrà ordinare (la stipulazione di) un'assicurazione per la merce, che rimborserà a parte. Il Fornitore è anche autorizzato a fornire merce contro assegno. Le relative spese saranno a carico del Cliente.
- 4.3 La merce per la quale è stato emesso l'avviso di spedizione deve essere richiesta dal Cliente immediatamente. In caso contrario, il Fornitore potrà immagazzinare la merce in magazzino a spese del Cliente.
- 4.4 Il Cliente deve denunciare immediatamente al trasportatore eventuali danni di trasporto, da registrare in un verbale che redigerà con il trasportatore stesso.

5. Pagamento

5.1 Il pagamento del prezzo convenuto scade al ricevimento della fattura, netto e senza sconti. Gli assegni e le tratte cambiarie sono accettate solvendi causa.

5.2. Si esclude il diritto alla compensazione e alla ritenzione. Per quanto concerne la compensazione, quanto sopra non vale qualora la contropreteza sia incontestata o sia stata accertata in modo legalmente vincolante.

5.3 Per la mora nei pagamenti si applica quanto stabilito dalla legge.

5.4 In caso di mora, il Fornitore è autorizzato a vietare la rivendita, l'ulteriore utilizzo o la lavorazione della merce fornita e ad esigerne la restituzione.

5.5 Qualora il Cliente sia in ritardo nei pagamenti o successivamente vengano rese note circostanze che alla luce di una valutazione ragionevole giustifichino il rischio di inadempienza dell'obbligo di pagamento da parte del Cliente, il Fornitore potrà esigere il pagamento anticipato.

6. Impedimenti alla prestazione e risarcimento danni

6.1 Eventuali vizi devono essere denunciati immediatamente. I vizi che non possono essere scoperti nemmeno con un controllo accurato una volta ricevuta la consegna, devono essere denunciati immediatamente dopo la scoperta, tuttavia al massimo entro 7 giorni. La denuncia deve avere la forma scritta, anticipata via fax. Il Cliente deve offrire al Fornitore la possibilità di esaminare la denuncia di vizio.

6.2 Qualora spetti al Cliente un diritto all'adempimento successivo, il Fornitore potrà, a sua scelta, effettuare lavori di riparazione o una fornitura sostitutiva. In caso di fallimento o rifiuto, il Cliente potrà recedere dal Contratto o chiedere la riduzione del prezzo. Il punto 3.3 si applica per analogia.

6.3 I diritti derivanti dalla presenza di vizi cadono in prescrizione dopo un anno dalla consegna della cosa. Ciò non influisce sui diritti di rivalsa.

6.4 I diritti al risarcimento danni spettano al Cliente soltanto in caso di dolo e di colpa grave del Fornitore. Questa limitazione della responsabilità non si applica per danni derivanti da lesione della vita corporale o della salute nonché qualora venga violato un obbligo essenziale del contratto (obbligo cardinale).

7. Patto di riservato dominio

7.1 Il Fornitore si riserva la proprietà della cosa fornita sino a quando non saranno soddisfatte tutte le pretese derivanti dal rapporto commerciale con il Cliente. Il Cliente deve informarne espressamente il Fornitore qualora questo patto di riservato dominio non sia valido secondo il diritto vigente presso la sede del Cliente. In tal caso il Cliente è tenuto ad offrire al Fornitore una garanzia equivalente e il Fornitore potrà invece esigere il pagamento anticipato o l'apertura di una lettera di credito.

7.2 Il Cliente ha la facoltà, revocabile in qualsiasi momento, di vendere, utilizzare o lavorare la merce nell'ambito del consueto svolgimento degli affari.

7.3 In caso di rivendita, il Cliente cede sin da ora al Fornitore i suoi diritti nei confronti del proprio compratore. Il Fornitore accetta questa cessione. Il Cliente ha la facoltà, revocabile in qualsiasi momento, di recuperare il credito. Il Fornitore è autorizzato a rivelare la cessione non appena il Cliente non ottemperi puntualmente all'obbligo di pagamento nei confronti del Fornitore. Il Cliente è tenuto a fornire al Fornitore informazioni relative al nome e all'indirizzo del compratore nonché all'ammontare e alla scadenza del credito ceduto. Deve assistere il Fornitore per quanto possibile nella rivendicazione del credito. Qualora la rivendita comprenda altri oggetti, in deroga al punto 1 la cessione si limita alla parte di credito corrispondente al rapporto fra l'importo esposto in fattura relativamente alla merce soggetta al patto di riservato dominio e il credito totale del Cliente nei confronti del suo compratore.

7.4 In caso di lavorazione o trasformazione della merce sottoposta al patto di riservato dominio, le parti convengono sin da ora quanto segue: il Fornitore diventerà comproprietario della cosa nuova. L'entità della quota di comproprietà è commisurata al rapporto fra l'importo esposto in fattura per la merce soggetta al patto di riservato dominio e il valore della cosa nuova. Il punto 7.3 vale per analogia.

7.5 Qualora il valore degli oggetti ceduti in garanzia superi il 120% dei crediti da garantire, su richiesta del Cliente il Fornitore è tenuto a svincolare gli oggetti ceduti in garanzia mediante, a sua scelta, cessione al Cliente del patto di riservato dominio o retrocessione dei diritti nei confronti del compratore del Cliente.

7.6 Il Fornitore deve essere informato immediatamente in caso di perdita, pignoramento, distruzione o danneggiamento degli oggetti oggetto di garanzia. Con la presente il Cliente cede anticipatamente al Fornitore i diritti nei confronti di terzi derivanti da quanto sopra, in particolare nei confronti dell'autore del danno o dell'assicurazione.

8. Utensili

8.1 Gli utensili o gli stampi che il Fornitore ha realizzato o procurato per adempiere il Contratto rimangono di proprietà del Fornitore. Le spese per la loro realizzazione o il loro reperimento sono a carico del Committente, indipendentemente dall'esito di un contratto di fornitura che tenga eventualmente conto anche di quanto sopra. Il rischio relativo agli utensili o agli stampi del Committente in possesso del Fornitore è a carico del Committente stesso. Il punto 6.4. vale per analogia.

9. Accordi permanenti

9.1. In caso di contratti per la fornitura periodica del Cliente, quest'ultimo dovrà ordinare i quantitativi mensili necessari in anticipo e per tempo e ordinarne la consegna. Qualora non proceda in tal senso, il Fornitore ha la facoltà, dopo aver fissato un periodo ulteriore, di stabilire i quantitativi da fornire mensilmente e consegnarli di conseguenza.

9.2 Qualora i singoli ordini di consegna superino il quantitativo totale stabilito, il Fornitore ha la facoltà di subordinare la consegna del quantitativo supplementare ad un nuovo accordo sui prezzi.

10. Disposizioni finali

10.1 Il presente Contratto si conforma al diritto del Lussemburgo. E' esclusa l'applicazione delle disposizioni della Convenzione sui contratti per la vendita di merci internazionali.

10.2 Foro competente è esclusivamente Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. Il Fornitore ha tuttavia la facoltà di citare il Cliente presso il Tribunale competente per la sua sede.